

di Carla Bernasconi
Vicepresidente Fnovi

Il certificato medico veterinario è uno strumento di comunicazione-informazione frequente nell'attività professionale, destinato a soddisfare esigenze fra le più varie. La certificazione vuol dire assunzione di responsabilità. Quel che appare ovvio alla quotidiana superficialità si rivela nella sua essenziale correttezza solo nel momento della violazione. Si palesa come un diritto da rivendicare solo quando altri vorrebbero negarcelo. Non è necessario arrivare a tanto per coltivare il senso della legalità e della deontologia.

Le certificazioni, oltre che dalle leggi sono regolate dal nuovo Codice deontologico approvato il 12 giugno 2011 (art. 50), pertanto, quando sono false, chiamano in causa l'Ordine professionale oltre che l'autorità giudiziaria (art. 481 C.P.). Lo scandalo delle false certificazioni medico veterinarie a cui abbiamo assistito in questi giorni, pone seri interrogativi sul senso della legalità, della deontologia e richiede un deciso intervento disciplinare. Le false certificazioni per l'attestazione di idoneità al trasporto degli animali affetti da malattie o lesioni lievi, come quelle relative alle vaccinazioni antirabbiche vanno punite o presteranno il fianco a quanti ne hanno approfittato per gettare discredito su tutta la categoria, per metterne in discussione l'affidabilità e la credibilità.

Non sarà vano richiamare l'articolo 50 del vigente Codice: "Il Medico Veterinario, che rilascia un certificato, deve attestare ciò che ha direttamente e personalmente

UN DOCUMENTO DELLA FVE

I dodici principi della certificazione veterinaria

Il rilascio del certificato medico veterinario, spesso sottovalutato nella sua importanza, è un atto particolarmente impegnativo, soggetto a critiche, contestazioni e accuse di falso: per questo è una delle prestazioni mediche che più spesso dà luogo ad azioni di responsabilità, civili o penali, nei confronti di chi lo ha rilasciato.

constatato. È tenuto alla massima diligenza, alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti, assumendosene la responsabilità". E non sarà scontato riprendere concetti codificati in dodici, semplici principi dalla Federazione dei medici veterinari europei già dal 1998.

SOLO QUELLO CHE SI CONOSCE

1. Al medico veterinario è richiesto di certificare solo su quello che è di sua diretta conoscenza, accertato da lui personalmente o che sia oggetto di una certificazione di supporto da parte di un altro medico veterinario, purché quest'ultimo abbia effettivamente conoscenza personale delle materie in questione e sia autorizzato a produrre tale documento di supporto. Elementi che non rientrino nell'ambito delle conoscenze del me-

dico veterinario, e che non siano oggetto di un certificato di supporto, ma siano note ad altre persone, quali agricoltori, allevatori o conducenti di automezzi, dovrebbero essere oggetto di dichiarazione esclusivamente da parte di queste persone.

SOLO CIÒ CHE È VERIFICABILE

2. Il medico veterinario non deve sottoscrivere documenti relativi a tematiche non verificabili dal firmatario.

SENZA CONFLITTO DI INTERESSI

3. I medici veterinari non devono emettere certificati che possano sollevare questioni circa un possibile conflitto di interessi, ad esempio in relazione ad animali di loro proprietà.

FORMA SEMPLICE

4. Tutti i certificati devono essere scritti in termini il più possibile semplici e facilmente comprensibili.

SENZA EQUIVOCI

5. I certificati non devono contenere parole o frasi che possano dare adito a più di una interpretazione.

UNICO E INDIVISIBILE

6. I certificati devono essere: a. predisposti in un unico foglio di carta o, nel caso in cui siano necessarie più pagine, in forma tale che le due o più pagine costituiscano parte indivisibile di un insieme integrato. b. è buona norma conservarne, quando non sia previsto da un obbligo di legge, una copia con indicazione delle persone a cui è stato fornito.

LINGUA

7. I certificati devono essere scritti nella lingua del medico veterinario che li sottoscrive, ed accompagnati da una traduzione ufficiale del certificato nella lingua del Paese di destinazione finale nel caso sia necessario.

ANIMALI IDENTIFICATI

8. I certificati devono riferirsi ad animali identificati individualmente o per lotti omogenei.

NON CERTIFICABILE

9. I certificati non devono richiedere al medico veterinario di



certificare la conformità alla normativa CE o di un Paese terzo a meno che le disposizioni di legge non siano specificate chiaramente sul certificato stesso o gli siano state fornite dall'autorità emittente.

LINEE GUIDA

10. Quando opportuno, l'autorità emittente dovrebbe fornire al medico veterinario certificatore linee guida con l'indicazione dell'ambito di indagine da fare, degli esami che deve svolgere o per chiarire ogni dettaglio del certificato che può richiedere ulteriori interpretazioni.

ORIGINALI O FOTOCOPIE?

11. I certificati devono sempre essere emessi e presentati in originale. Fotocopie non sono accettabili, nel caso in cui, per ogni buona e sufficientemente motivata ragione (es. il danneggiamento del certificato durante il transito), sia autorizzato e fornito dall'autorità competente un

duplicato, questo deve essere chiaramente identificato come "duplicato" prima della emissione.

PRIMA DI FIRMARE

12. Quando si redige un certificato, il medico veterinario deve assicurarsi che: a) venga utilizzato per la stesura un inchiostro che non sia facilmente scambiabile per fotocopia (es. diverso dal nero); b) il certificato non contenga cancellature o alterazioni, diverse da quelle che sono espressamente dichiarate ammissibili sul certificato stesso, oppure sia soggetto a modifiche purché siglate e timbrate dal medico veterinario stesso; c) il certificato porti non solo la sua firma per esteso ma anche, a chiare lettere, il nome, la qualifica, l'indirizzo il numero di iscrizione all'Ordine e il suo timbro ufficiale; d) il certificato riporti la data nella quale è stato sottoscritto ed emesso e (se del caso) il periodo di validità del certificato stesso; e) nessuna parte del certificato sia lasciata in bianco in modo tale da evitare che possa essere successivamente completata da persone diverse dal medico veterinario.

È opportuno ricordare, a chiarimento ulteriore della finalità e del valore del documento, che il certificato viene redatto e rilasciato a richiesta del cliente/proprietario e per gli obblighi di legge, e che ha valore in sé e per sé e non per l'uso che ne viene fatto; può essere destinato quindi in ogni momento a far fede di ciò che in esso è stato dichiarato, anche a fini diversi da quelli per cui è stato redatto. ●